



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per gli affari costituzionali

2013/2077(INI)

17.10.2013

PARERE

della commissione per gli affari costituzionali

destinato alla commissione giuridica

sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla
sussidiarietà e proporzionalità ("Legiferare meglio" - 19^a relazione riguardante
l'anno 2011)
(2013/2077(INI))

Relatore per parere: Morten Messerschmidt

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che, sebbene alla luce della crisi economica e finanziaria sia necessario assicurare un migliore coordinamento delle politiche e rafforzare i poteri dell'Unione in diversi ambiti, è altresì essenziale mantenere una chiara comprensione della ripartizione delle competenze nel sistema unionale di governance multilivello nonché, a seguito di un dibattito trasparente, prendere le decisioni con trasparenza e al livello più appropriato, riducendo la burocrazia;
2. sottolinea che le istituzioni europee devono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e dal protocollo n. 2, che hanno carattere generale e vincolano le istituzioni nell'esercizio delle competenze dell'Unione, fatta eccezione per i settori di competenza esclusiva dell'Unione, in cui il principio di sussidiarietà non è applicabile;
3. propone di esaminare se non debbano essere elaborati criteri adeguati a livello dell'Unione per valutare l'ottemperanza ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
4. osserva che il protocollo n. 2 prevede che i parlamenti nazionali possano far sapere ufficialmente al legislatore dell'Unione se un nuovo progetto di atto legislativo è conforme al principio di sussidiarietà ovvero se gli obiettivi dell'atto possano, a motivo della loro portata o dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione anziché a livello degli Stati membri;
5. rileva l'importanza fondamentale delle valutazioni d'impatto quale ausilio al processo decisionale nell'ambito delle procedure legislative e sottolinea la necessità, in tale contesto, di tenere in debita considerazione le questioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità;
6. valuta positivamente la partecipazione più ravvicinata dei parlamenti nazionali nel contesto del processo legislativo europeo e osserva che essi mostrano un crescente interesse nei confronti della corretta applicazione di questi principi da parte delle istituzioni dell'Unione, come si evince dal fatto che nel 2011 il Parlamento europeo ha ricevuto 77 pareri motivati in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà e 523 altri contributi relativi al merito del progetto di atto legislativo, mentre nel 2010 tali pareri e contributi sono stati rispettivamente 41 e 299; esprime la sua volontà di mantenere e rafforzare la cooperazione e il dialogo interparlamentare con i parlamenti nazionali;
7. sottolinea con forza l'importanza del controllo democratico da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali; raccomanda che sia fornita assistenza sostanziale ai parlamenti nazionali per consentire lo svolgimento dei compiti di controllo loro spettanti; propone di mettere a disposizione dei parlamenti nazionali orientamenti volti ad assisterli nella valutazione della conformità al principio di sussidiarietà;

8. sottolinea che, a norma dell'articolo 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a controllare la legittimità degli atti legislativi per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, e che tale principio costituisce un orientamento politico per l'esercizio delle competenze a livello di Unione;
9. rileva, d'altra parte, che la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, a norma dei trattati, in merito ai ricorsi presentati per "violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione", e che conformemente al trattato sull'Unione europea i principi di sussidiarietà e proporzionalità rientrano tra tali regole; osserva che il controllo giurisdizionale della validità degli atti dell'Unione si estende pertanto al rispetto di detti principi;
10. sottolinea che la Corte di giustizia, nella sua sentenza del 12 maggio 2011 relativa alla causa C-176/09 (Lussemburgo / Parlamento europeo e Consiglio), afferma che il principio di proporzionalità "esige che gli strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli" e che nei settori in cui il legislatore dell'Unione dispone di un ampio potere normativo, la legittimità di un provvedimento adottato in uno di tali ambiti può essere inficiata solo se tale provvedimento è manifestamente inadeguato in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, e ciò anche se il legislatore dell'Unione è tenuto a basare le proprie scelte su criteri oggettivi e, quando valuta i vincoli connessi alle varie misure possibili, egli deve verificare se gli obiettivi perseguiti dalla misura prescelta siano idonei a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori;
11. osserva che il principio di sussidiarietà quale formulato nei trattati consente all'Unione di intervenire nei settori che non sono di sua competenza esclusiva solo "se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri" a livello centrale o a livello regionale e locale ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, mentre il principio di proporzionalità dispone che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati; rammenta che sussidiarietà e proporzionalità sono principi strettamente connessi tra loro, ma distinti: mentre il primo riguarda l'opportunità dell'azione dell'Unione nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, il secondo riguarda la congruità tra i mezzi predisposti dal legislatore e i fini che esso persegue, e opera come regola generale dell'esercizio delle competenze unionali; rammenta pertanto che l'esame della proporzionalità di un progetto di atto legislativo deve essere logicamente posteriore a quello di sussidiarietà, ma che il controllo di sussidiarietà non sarebbe abbastanza efficace se non fosse anche condotto un controllo di proporzionalità;
12. rileva l'esiguo numero di interrogazioni parlamentari concernenti il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ricevute dalla Commissione nel 2011 (32 su oltre 12 000);
13. sottolinea che nel 2011 la Commissione ha ricevuto 64 pareri motivati nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il che rappresenta un aumento significativo rispetto al 2010; osserva tuttavia che questi 64 pareri motivati costituiscono appena il 10% dei 622 pareri in totale trasmessi dai parlamenti

nazionali alla Commissione nel 2011 nel contesto del dialogo politico in questione; rileva inoltre che in nessun caso il numero di pareri motivati inviati in relazione a una proposta della Commissione è stato sufficiente per avviare le procedure del "cartellino giallo" o del "cartellino arancione" previste dal protocollo; constata invece che il 22 maggio 2012 è stato apposto per la prima volta un "cartellino giallo" a una proposta della Commissione (proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, ovvero la cosiddetta proposta di regolamento "Monti II"); sottolinea che la Commissione ha ritirato la proposta di regolamento non perché ritenesse violato il principio di sussidiarietà, ma perché ha constatato che essa avrebbe difficilmente potuto raccogliere, presso il Parlamento europeo e il Consiglio, il sostegno politico necessario alla sua adozione;

14. ritiene che il meccanismo di controllo del principio di sussidiarietà debba essere concepito e utilizzato come un importante strumento di collaborazione tra le istituzioni europee e nazionali; si compiace del fatto che tale strumento sia usato nella pratica in quanto mezzo di comunicazione e dialogo cooperativo tra i diversi livelli istituzionali del sistema europeo multilivello;
15. osserva con preoccupazione che alcuni pareri motivati dei parlamenti nazionali rilevano che, in diverse proposte legislative della Commissione, la giustificazione relativa alla sussidiarietà è insufficiente o assente;
16. raccomanda di indagare sulle ragioni per cui i parlamenti nazionali trasmettono così pochi pareri motivati e di chiarire se ciò sia dovuto al fatto che il principio di sussidiarietà è rispettato da tutte le parti o al fatto che i parlamenti nazionali non possono assicurarne il rispetto perché non dispongono di risorse o di tempo sufficienti; ritiene auspicabile un'analisi da parte della Commissione;
17. sottolinea la necessità che le istituzioni europee consentano ai parlamenti nazionali di esaminare le proposte legislative assicurando che la Commissione fornisca motivazioni dettagliate ed esaustive delle proprie decisioni legislative in ordine ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
18. osserva inoltre, a tale proposito, che il tempo attualmente concesso ai parlamenti nazionali per effettuare i controlli di sussidiarietà e di proporzionalità è spesso ritenuto insufficiente;
19. sottolinea che le istituzioni europee sono responsabili di assicurare che la legislazione sia chiara e facilmente comprensibile e non imponga oneri amministrativi superflui ai cittadini e alle imprese;
20. ritiene che, nel contesto di una maggiore legittimità democratica, occorra sottoporre ad attenta riflessione il meccanismo di allerta precoce.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	14.10.2013
Esito della votazione finale	+: 24 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elmar Brok, David Campbell Bannerman, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Andrej Plenković
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Edward McMillan-Scott, Catherine Trautmann